

**UNIPOL**

ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....



**UNIPOL**  
**ASSICURAZIONI**

LE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA INFORTUNI SONO REPERIBILI NEL SITO

[www.legaucp.com](http://www.legaucp.com)

# UNIPOL

ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

## Polizza INFORTUNI CONDIZIONI GINERALI DI POLIZZA

### Art. 1 – OGGENTTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per tutti gli infortuni subiti dai soci iscritti ENDAS esclusivamente durante la partecipazione a tutte le attività ricreative e sportive indette dalla contraente.

Sono compresi in garanzia anche:

- L'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- Le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- Le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti escluse la malaria e le malattie tropicali;
- L'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- Le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo;
- Gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini e incoscienza;
- Gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- Gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva.

### Art. 2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida od uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto per il rischio volo dall'Art. 3;
- b) dalla guida di veicolo o natanti, se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma **delle disposizioni in vigore**;
- c) dalla pratica di sport aerei in genere, del paracadutismo, del salto dal trampolino con sci o idrosci, dello sci acrobatico e del bob;
- d) da corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura e salvo quanto precisato a pag. 8 .
- e) e dall'abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- g) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- h) da guerre ed insurrezione,
- i) da trasmutazione del nucleo dell'atomi e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizioni a radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre escluse conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, gli infarti miocarditi e qualsiasi emia, salvo quanto stabilito dall'Art .1

### Art .3 – GARANZIA VOLO

Le garanzie sono estese agli infortuni che le persone assicurate subiscano durante i viaggi aerei turistici e di trasferimento effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri da cinque esercizi, tranne da società e/o aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri o da aereoclubs

# UNIPOL

## ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui è disceso.

Il cumulo delle somme assicurate con la presente polizza e di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, a favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni "cumulative" non potrà superare i capitali di:

### PER PERSONA

EURO	1.032.913,80 per il caso morte
EURO	1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente
EURO	258,23 al giorno per il caso di inabilità temporanea

### Complessivamente per aeromobile

EURO	5.164.568,99 per il caso morte.
EURO	5.164.568,99 per il caso di invalidità permanente
EURO	5.164,57 al giorno per il caso di inabilità temporanea

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni "cumulative" stipulate dallo stesso contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole polizze.

La garanzia di cui al presente articolo non è operativa nel caso di polizza inferiore ad un anno.

### Art .4 – LIMOTI DI ETA'

- a) l'assicurazione vale per le persone di età superiore ai 75 anni. Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premio che in tal caso vengono restituiti al contraente;

### Art .5 – PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcolismo, tossicodipendenza e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

### Art .6 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il mondo intero.

### Art .7 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quella della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno i premi debbono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

**Art. 8 – REGOLAZIONE DEL PREMIO-** Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni assicurativo, annuo o di minor durata, secondo le variazioni intervenute lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Entro i 60 giorni successivi alla scadenza annuale il contraente deve comunicare alla UNIPOL Assicurazioni, Agenzia di Massa, le variazioni intervenute.

Sulla base di questi dati la UNIPOL Assicurazioni calcola il conguaglio del premio. Il contraente non effettuare il pagamento del conguaglio entro i 60 giorni successivi a quelli in cui ne riceve comunicazione.

# UNIPOL

## ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati per il calcolo del conguaglio di premio ed il pagamento dello stesso, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui effettuerà il pagamento.

In questo caso il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato come anticipo del conguaglio non effettuato.

Se il contraente effettua una dichiarazione fino alle ore 24 del giorno in cui la dichiarazione è stata corretta ed il conguaglio è stato versato.

### **Art.9 – VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE**

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione.

Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla società, la quale ne prende atto con appendice.

L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.

La cessazione dei singoli assicurati, conseguita da sostituzione, dà luogo a corrispondere riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

### **Art. 10 – PROROGA DEL CONTRATTO**

In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata e pervenuta all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, questo ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e con il massimo di due anni e così successivamente.

### **Art.11- DENUNCIA DELL'INFORTUNO E OBBLIGHI RELATIVI**

La denuncia dell'infortunio, con le indicazioni del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico o della cartella clinica in caso di ricovero deve essere fatta per iscritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto entro 10 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

### **Art. 12 – CRITERI DI INDENNIZZABILITA' E LIQUIDAZIONE**

La società, corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come per il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal penultimo comma dell'Art. 14, la liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso.

La società non è tenuta a corrispondere anticipi sugli indennizzi. Viene effettuato in Italia e in valuta europea.

### **Art. 13- MORTE**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o in mancanza agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

Se il decesso avviene all'estero la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, con il limite del 10% della somma assicurata per il caso morte.

### **Art.14 – INVALIDITA' PERMANENTE**

# UNIPOL

## ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesta entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida un indennizzo calcolato sulle somme assicurate secondo le disposizioni sotto riportate.

Percentuali di valutazione per accertamento della invalidità permanente (allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro del 30/06/1965 n. 1124 INAIL):

perdita totale di	destro	sinistro
- un arto superiore	85%	75%
- un avambraccio	75%	65%
- una mano	70%	60%
- un arto inferiore sopra il ginocchio		65%
- un arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio		50%
- un piede		50%
- del pollice	28%	23%
- dell'indice	15%	13%
- del mignolo		12%
- del medio		12%
- dell'anulare		8%
- dell'alluce		7%
-di ogni altro dito del piede		3%
-della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100%
-della facoltà visiva di un occhio		35%
-della capacità uditiva di ambedue gli orecchi		60%
-della capacità uditiva di un orecchio		15%

Condizioni di valutazione: in caso di contestato mancinismo le percentuali suesposte riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi ed arti la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione fino al limite massimo del 100%

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce della metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dall'allegato 1 alla Legge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La valutazione dell'invalidità permanente è effettuata con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge predetta.

### Art. 15 –CUMULO DI INDENNIZZI

L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra indennizzo pagato e la somma assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato

# UNIPOL

## ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto, in base ai criteri previsti dall'Art. 13.

### **Art. 16- CONTROVERSIE SULLA NATURA E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI**

Qualora sorgano controversie sulla natura delle lesioni, sulle loro conseguenze o sul grado di invalidità permanente o sul grado e/o durata della inabilità temporanea la vertenza è deferita a due medici nominati uno dall'Assicurato ed uno dalla Società che si riuniscono a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede legale dell'Agenzia che gestisce la polizza. Se il disaccordo persiste, i due medici ne nominano un terzo.

Le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non nomina il proprio medico o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, su richiesta di una delle parti, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo in cui deve riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico che essa ha designato e contribuisce in misura della metà delle spese del terzo medico.

### **Art. 17- COMPETENZA TERRITORIALE**

Per ogni controversia diversa da quella prevista dall'articolo precedente è esclusivamente competente a scelta della parte della attrice l'Autorità Giudiziaria di Roma o quella del luogo dove ha sede la Società alla quale è assegnato il contratto.

### **Art. 18 – RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'Art. 13 o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangono in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

### **Art. 19 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze riguardanti prestazioni analoghe per le stesse persone assicurate con il presente contratto. La Società entro 30 giorni dalla comunicazione ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni, in tal caso la Società rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In caso di mancata comunicazione l'indennizzo dovuto è ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata con la presente polizza e la somma complessivamente assicurata con tutti i contratti. Se il Contraente omette dolosamente la comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

### **Art.20 –RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La società rinuncia ad avvalersi del disposto dell'Art. 1916 del codice Civile verso i responsabili del sinistro.

### **Art. 21 – FORMA DELLE COMUNICAZIONE**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, L'assicurato o i beneficiari sono tenuti, hanno efficacia solo se fatte a mezzo lettera raccomandata o fax indirizzata alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

### **Art. 22 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente.

# UNIPOL

ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **EVENTO SOCIO POLITICI**

L'Assicurazione si intende estesa agli infortuni subiti dagli assicurati a seguito di aggressioni avvenute in occasione di tumulti popolari, politici e/o sindacali verificatisi in concomitanza dell'attività sportiva degli iscritti.

### **INFERMITA' MUTILAZIONE DIFETTI FISICI**

Si prende atto che, fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici e mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione e che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **RISCHIO GUERRA 14GIORNI**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia è estesa agli infortuni subiti in conseguenza di guerra perché gli assicurati risultino sorpresi dallo scoppio degli eventi bellici durante un loro soggiorno all'estero.

La garanzia è operativa per un periodo massimo di 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

La presente estensione non opera per la "Garanzia Volo".

### **RISCHIO IN ITINERE**

La garanzia vale per gli infortuni che colpissero gli assicurati durante i viaggi organizzati dalla Contraente e durate i singoli viaggi del tesserato per recarsi al luogo ove si svolgono le gare, gli allenamenti o le manifestazioni, sempreché il tesserato sia stato convocato ufficialmente.

### **MORTE PRESUNTA**

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli art. 60 e 62 C.C.

Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

### **PROROGA DEL TERMINI DI PAGAMENTO DEI PREMI**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'art. 1901 C.C., se il Contraente Non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo la scadenza.

### **DEROGA DEI TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di fissare in 20 giorni il termine previsto per l'avviso del sinistro.

### **DISDETTA IN CASO DI SINISTRO: PREAVVISO 60 GG.**

A parziale modifica del disposto delle C.G.A. si precisa tra le parti che dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni, rimborsando il rateo di premio detto non goduto.

MANCINISMO

# UNIPOL

## ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

Resta stabilito che in caso di mancinismo le percentuali 'indennità per l'invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

### ESTENSIONI DIVERSE

Sono comprese in garanzia le seguenti estensioni: alle conseguenze di strappi e sforzi muscolari, alle rotture sottocutanee e tendine (tendine di achille ) e muscolari, distacco della retina e le ernie discali vertebrali.

### INDENNITA' PRIVILEGIATA PER L'INVALIDITA' PERMANENTE GRAVE

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 50% e l'Assicurato si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per l'invalidità permanente, fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 12 – CRITERI DI INDENNIZZABILITA' – DELLE C.G.A..

## AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia è operante per tutti gli iscritti all'ENDAS "ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE", durante la pratica di attività Sportive, Sociali, Culturali e del tempo libero previste tra le attività statutarie dell'Ente, purché svolte sotto l'egida dell'Associazione stessa, l'assicurazione vale anche durante i trasferimenti collettivi effettuati sotto l'assistenza di appositi accompagnatori (organizzati dalla Contraente sia con mezzi pubblici sia con mezzi privati). La copertura include anche i soci iscritti al "Circolo Ruffato Formula" nell'ambito delle attività promosse dal circolo stesso."

### SOMME ASSICURATE GARANZIE PRESTATE:

• CASO MORTE	EURO	26.000,00
• INVALIDITA' PERMANENTE	EURO	26.000,00
• RIMB. SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO, SOLO RICOVERO	EURO	516,00
• INDENNITA' GIORNALIERA A SEGUITO RICOVERO	EURO	10,33
• INDENNITA' GIORNALIERA DA INGESSATURA	EURO	10,33

### CONDIZIONISPECIFICHE OPERANTI PER LE GARANZIE PRESTATE

#### INVALIDITA' PERMANENTE

A PARZIALE DEROGA DELLE C. garanzia "Invalidità Permanente" è prestata con una franchigia del 5%

#### INDENNITA' DI RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO

A parziale deroga delle C.G.A, se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza un ricovero in istituto di Cura, su prestazione della cartella clinica, la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 90 giorni. La garanzia è prestata con una franchigia di 5 giorni ed un periodo massimo indennizzabile di 90 gg.

#### INDENNITA' PER GESSATURA

Ad estensione delle C.G.A. qualora, in conseguenza d'infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Assicurato riporti una frattura radiologicamente accertata e sia stata applicata una ingessatura in un istituto di Cura verrà corrisposta l'indennità pattuita anche per il tempo trascorso fuori

# UNIPOL

## ASSICURAZIONI

Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....

dall'istituto stesso. L'indennità sarà riconosciuta sino alla rimozione dell'ingessatura, per il periodo di 90 giorni, inoltre e solo nel caso di fratture alle costole ed al bacino (non ingessabili) verrà riconosciuto una diaria giornaliera di uguale importo a quella di ingessatura e per un periodo massimo di giorni 40 (quaranta). Con una franchigia di 5 giorni

L'inizio e la fine del suddetto periodo dovranno essere comprovati da idonea certificazione medica.

### RIMB. SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO (solo ricovero – c.p. 98)

In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Compagnia rimborserà le spese sostenute nel corso del ricovero in istituto di Cura per:

- Trasporto dell'Assicurato, con ambulanza all'istituto di Cura e viceversa,
- Onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico;
- farmaci;
- esami di laboratorio;
- rette di degenza;
- protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.

Non sono soggette a rimborso le spese sostenute per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie.

Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun Assicurato fino alla concorrenza del massimale di EURO 516,00 ( cinquecentosedici/00) per anno assicurativo.

La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

Le spese sostenute all'estero nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in EURO, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.


Il rimborso delle spese è effettuato con applicazione di una franchigia fissa di EURO 100,00 per ogni sinistro.

### LIMITE DI ETÀ'

- A parziale deroga di quanto previsto delle CGA della presente polizza, il limite di età viene elevato ad 85 anni esclusivamente per quegli assicurati che svolgono, presso palestre specializzate, la cosiddetta "ginnastica della terza età- ginnastica dolce."
- La garanzia infortuni per assicurati con età superiore ad 80 anni viene prestata per un massimo di venti teste;
- Per gli Assicurati con età superiore ad 80 anni, la garanzia " invalidità permanente" è prestata con una franchigia dell' 8% mentre la garanzia "diaria da Ricovero per infortunio" è prestata per un massimo di 40 giorni (fermo restando la franchigia di 5gg).

### RECESSO DEL CONTRATTO ED ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso d'obbligo di legge, per la Contraente, d' assicurarsi con l'ente SPORTASS, la presente assicurazione potrà essere stornata alla prima scadenza annuale.



# Unione Calcio Provinciale ENDAS



[www.legaucp.com](http://www.legaucp.com)

telefono: 049/616954    posta elettronica: [ucpendas@libero.it](mailto:ucpendas@libero.it)

Spettabile UNIPOL ASSICURAZIONI

Agenzia di massa

Viale Roma, 105

54100 - Massa

Tel. 0585/250760 - Fax. 0585/790194

Padova, \_\_\_\_\_

**DENUNCIA DI INFORTUNIO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Professione: \_\_\_\_\_ Numero di Telefono: \_\_\_\_\_

Società: \_\_\_\_\_ ASSOCIATA UCP ENDAS

Numero di tessera: \_\_\_\_\_ Data Rilascio: \_\_\_\_\_

Località dell'infornio: \_\_\_\_\_

Giorno e ora dell'infornio: \_\_\_\_\_

Quali precedenti infornio ha subito?: \_\_\_\_\_

Eventuali testimoni: \_\_\_\_\_

A Vostra disposizione per fornire certificati medici ed altra documentazione necessaria.

In attesa di Vs. gentile riscontro, porgo distinti saluti.

Firma dell'infornio \_\_\_\_\_

---

**UNIPOL**  
ASSICURAZIONI

**Polizza n. 2132/100/77/...47550775.....**